



Venerdì, 4 novembre 2022 - Aggiornato alle 6.00



Soluzioni software e servizi per professionisti e imprese, approfondisci >>

IMPRESA

Alla Corte Ue la responsabilità solidale per il danno ambientale causato dalla scissa

Tra gli elementi del passivo di cui risponde la beneficiaria potrebbero rientrare anche danni prodottisi dopo la scissione

/ Maurizio MEOLI e Monica VALINOTTI

Venerdì, 4 novembre 2022



In caso di scissione parziale, la società beneficiaria risponde, in solido con la società scissa (seppure limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto alla prima attribuito), degli elementi del passivo, ove la destinazione di questi ultimi non sia desumibile dal progetto di scissione. Tra gli elementi del passivo devono intendersi ricompresi i danni ambientali scaturiti da atti posti in essere dalla società scissa in data **anteriore** alla scissione, ancorché, in quel momento, **non ancora determinati**.

È questa la corretta interpretazione dell'**art. 2506-bis** comma 3 c.c. secondo la Cassazione, che, con l'ordinanza interlocutoria n. **32365**, depositata ieri, ha attivato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue (ex **art. 267** del TFUE) per verificare la compatibilità della stessa rispetto all'art. 3 della VI direttiva del Consiglio n. **82/891/Cee**.

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla prospettata responsabilità solidale della società beneficiaria di una scissione parziale con riferimento ai **danni ambientali**, per inquinamento ed emissione nell'ambiente di sostanze dannose, derivanti da attività della società scissa poste in essere anteriormente alla scissione.

Trattandosi, in tale caso, di **illecito permanente**, secondo la Cassazione ciò che conta ai fini della responsabilità solidale della beneficiaria della scissione è che anteriori a essa siano semplicemente i **fatti generatori** delle conseguenze dannose successivamente accertate, da intendersi sulla base della identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente per la definizione di un danno ambientale.

È in questo profilo, infatti, che, nel contesto di una scissione, deve riscontrarsi l'antecedente esistenza del debito risarcitorio ai fini dell'eventuale responsabilità solidale, dovendosi ritenere tale debito ricompreso nella espressione "elementi del passivo" di cui al citato art. 2506-bis comma 3 c.c.; espressione che, peraltro, non implica alcuna predeterminata caratteristica qualitativa ai fini della potenziale assegnazione, potendo gli elementi del passivo anche essere rappresentati da debiti, e finanche da debiti **autonomi** rispetto agli **asset** oggetto di scissione.

In considerazione di tanto, la Cassazione ha ritenuto non necessario distinguere tra

l'espressione "debiti", di cui all'[art. 2506-quater](#) ultimo comma c.c., e l'espressione "elementi del passivo", contenuta nel citato art. 2506-bis comma 3 c.c., come, invece, prospettato dalla società beneficiaria della scissione al fine di intendere tale ultima norma come volta a limitare la sua responsabilità solidale solo al passivo già **determinato e certo** prima dell'operazione di scissione.

Una volta accertata nel merito l'anteriorità alla scissione delle condotte causative del danno ambientale in considerazione, dunque, è essa stessa a identificare l'ambito della responsabilità risarcitoria per il corrispondente illecito permanente.

La nozione di danno ambientale, infatti, comprende tutte le **conseguenze** dei fatti accertati, che possono consistere nella violazione di qualunque prescrizione riferita a un'attività umana, da cui possa derivare un'alterazione o un deterioramento significativo dell'ambiente, tra le quali rientrano senz'altro quelle relative all'illecito aquiliano e alla responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose.

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ritiene che l'art. 2506-bis comma 3 c.c. debba essere interpretato nel senso che tra gli "elementi del passivo", suscettibili di determinare la responsabilità solidale della beneficiaria, ove la loro destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione, debbano essere comprese: le passività già determinate al momento della scissione, le conseguenze dannose **prodottesi dopo** la scissione in conseguenza di atti posti in essere prima della scissione stessa e le condotte successive che ne siano lo sviluppo, aventi natura di illecito permanente, che abbiano cagionato un danno ambientale i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente **determinabili**.

I giudici di legittimità, tuttavia, si chiedono se tale interpretazione sia compatibile con il disposto dell'art. 3 della VI direttiva del Consiglio (applicabile anche alla scissione mediante costituzione di nuova società), a norma del quale "se un elemento del patrimonio del passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile". Essi, quindi, rimettono gli atti alla Corte di Giustizia Ue, affinché si pronunci in ordine a tale **compatibilità**, comunque evidenziando come la prospettata interpretazione sia conforme a quanto già indicato dalla medesima Corte, nella sentenza del 30 gennaio 2020 relativa alla causa [C-394/18](#), dove si sottolinea come ogni interpretazione delle norme relative alla scissione debba garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società partecipanti alla scissione che fra queste e i terzi.

Copyright 2022 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO



ARTICOLI CORRELATI

Nella scissione la prova del limite di responsabilità grava sulle società beneficiarie

/ REDAZIONE - 29 gennaio 2022

La revocatoria della scissione è una sanzione

/ Maurizio MEOLI - 1 febbraio 2021

Opposizione e revocatoria della scissione concorrono

/ Maurizio MEOLI - 30 gennaio 2021